

Diritto d'autore e nuove tecnologie

Capitolo I: Il diritto d'autore

1. Origini del diritto sulle opere dell'ingegno.
2. La normativa italiana
3. La legge 22 aprile del 1941 n. 633 sul diritto d'autore
 - 3.1 *L'autore*
 - 3.2 *Le opere protette*
 - 3.3 *Le opere collettive*
 - 3.4 *Diritti morali*
 - 3.5 *Diritti patrimoniali*
 - 3.6 *Diritti connessi*
4. Le Convenzioni Internazionali
5. La normativa Europea
6. La Società Italiana Autori Editori
7. Evoluzione e nuove norme di tutela

Capitolo II: Internet e il diritto d'autore.

1. Le nuove problematiche imposte dalla comunicazione multimediale.
2. I soggetti del diritto in internet: diritti degli autori e degli utenti.
3. Le opere immesse in rete: la circolazione e il download.
 - 3.1 *L'editoria*
 - 3.2 *La musica*
 - 3.3 *Le immagini*
 - 3.4 *Le opere cinematografiche*
4. Le "nuove" opere tutelate dal diritto d'autore.
 - 4.1 *Le opere multimediali*
 - 4.2 *Le banche dati*
 - 4.3 *Le pagine web*

Capitolo III: Le nuove lesioni e le risposte delle più recenti discipline

1. Il fenomeno del File sharing
2. L'evoluzione dei sistemi P2P
3. Le misure contro il file sharing
 - 3.1.1. *La normativa Italiana*
 - 3.1.2. *Le azioni contro gli utenti: il caso Peppermint*
4. Le misure tecnologiche di protezione: i DRM
5. Prospettive del diritto d'autore nell'era digitale
 - 5.1. *Le nuove frontiere della distribuzione: "EZMO"*
 - 5.2. *La SIAE e la licenza multimediale per la musica in rete*
6. Le licenze di "Creative Commons"

Questo secolo sarà ricordato non solo per la prosperosa produzione di brani immateriali ma anche per la affannosa ricerca di regole giuridiche, tese a disciplinare la materia, tenendo conto della necessità di bilanciare gli interessi contrapposti dei detentori dei diritti di proprietà intellettuale e di coloro che mediano nella divulgazione delle opere, nonché degli interessi culturali e delle aspettative degli utenti o spettatori, ultimi fruitori e di norma destinatari delle produzioni intellettuali.

Questo lavoro si propone di analizzare gli ampi cambiamenti in atto a seguito delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ad Internet, le problematiche che portano ad una rielaborazione di taluni aspetti del diritto d'autore, come questi vengano fronteggiati a livello normativo, e le possibili soluzioni al problema.

Nel primo capitolo viene esaminato il tradizionale assetto normativo del diritto d'autore, guardando non solo a quanto disposto nell'ordinamento interno, ma anche ai suggerimenti provenienti dall'ambito comunitario e dalle convenzioni internazionali. La nascita del diritto d'autore è legata all'invenzione della stampa a caratteri mobili e al conseguente sfruttamento economico delle opere, affonda le sue radici nel rispetto dell'intelligenza umana e delle sue creazioni. Per secoli si è scelto di coordinare i molteplici interessi, connessi al mercato delle opere d'ingegno, riconoscendo agli autori un'esclusiva sui diritti, esclusiva però limitata e trasferibile. La ratio di questa scelta, in estrema sintesi, vede nell'esclusiva e nella sua trasferibilità l'incentivo alla produzione delle idee creative, mentre le limitazioni legali all'esclusiva hanno il compito di preservare l'interesse pubblico alla circolazione delle idee stesse.

In questo quadro irrompe però la rivoluzione digitale che comporta la necessità di adeguare i concetti tradizionali in materia di diritto d'autore ai cambiamenti del modo in cui vengono create e fruite le opere dell'ingegno nell'era digitale.

Nel secondo capitolo vengono appunto esaminate le problematiche poste dalla comunicazione multimediale. Due in particolare le caratteristiche di questo innovativo mezzo di comunicazione che hanno cambiato radicalmente le dimensioni e le caratteristiche delle minacce incombenti sui titolari di diritti d'autore: la globalizzazione e la digitalizzazione. Con la prima si indica il carattere globale e a-territoriale delle trasmissioni attuate via Internet, con la seconda il processo di trasformazione delle opere che vengono trasformati in *bytes*, ovvero in segnali elettronici che possono essere trasmessi lungo una rete telematica per poi essere interpretati nuovamente riproducendo una copia in una forma indistinguibile dall'originale.

Vengono poi analizzate le figure delle "nuove" opere tutelate dal diritto d'autore, individuando le opere accessibili su Internet che vanno considerate oggetto di copyright, in questa categoria vengono ricomprese varie tipologie di opere, per ognuna di esse il fatto di essere, in qualche modo, connessa alla tecnologia telematica ha un'incidenza diversa. In alcuni casi, il mezzo telematico costituisce una modalità di distribuzione dell'opera; in altri, ha un'incidenza tale sull'opera che ne costituisce l'essenza, nel senso che la sua creazione è resa possibile dal ricorso stesso alla tecnologia telematica.

Nel terzo capitolo viene esaminato il più efficace mezzo che consente la violazione del diritto d'autore: il *file sharing*, c.d. dall'inglese *to share*, condividere. Il fenomeno viene trattato congiuntamente sia sotto l'aspetto legale che sotto quello tecnico, poiché le vicende giudiziarie che hanno visto sotto accusa questi sistemi, a partire dal capostipite Napster fino ai nuovi modelli P2P, hanno messo in luce come sia necessario comprendere a pieno la funzionalità e la struttura di questi sistemi di "condivisione" per poter predisporre un'adeguata tutela normativa.

La rivoluzione digitale ha cambiato radicalmente i termini delle violazioni del diritto d'autore e di conseguenza richiede una tutela adeguata alle nuove problematiche. Tale tutela si è sviluppata sul piano normativo e parallelamente su quello tecnologico.

Si guarderà quindi sia alle risposte che il mondo legislativo ha dato sino ad ora al fenomeno, guardando anche alla disciplina americana e comunitaria ispirata ai trattati WIPO, grazie alla quale la protezione accordata al diritto d'autore si sarebbe dovuta adeguare alle nuove possibili minacce portate dalla tecnologia moderna.

Si tratterà poi anche della tutela tecnologica, proprio quest'ultimo aspetto ha, infatti, avuto un ruolo centrale, tanto che è stato sostenuto che il diritto nell'era digitale è caratterizzato da *tecnologicizzazione*, intendendosi con questo termine che è la tecnologia, in questo contesto, che regola il comportamento umano; la tecnologia che diventa fonte di regole; la tecnologia che tutela gli interessi.

Fin dagli albori di Internet, quando ci si è resi conto delle concrete difficoltà di proteggere le opere dell'ingegno, si è affacciata l'idea che l'immissione delle opere digitali sul mercato significasse la perdita definitiva del controllo sulle stesse; di conseguenza si è ritenuto che l'era di Internet segnasse l'inizio di una politica normativa volta alla riduzione o alla cancellazione dei limiti del diritto d'autore, e la contestuale espansione del controllo privato dell'informazione basato su protezioni tecnologiche acclamate come il mezzo più efficace, e talvolta unico, di tutela .

Il controllo privato dell'informazione è garantito da tecnologie come il DRM che ha caratteristiche completamente differenti da quelle del controllo discendente dal copyright. Il controllo tecnologico è conformante, preventivo, perpetuo e indiscriminato. Nei principali sistemi giuridici occidentali sono state emanate leggi che non solo legittimano l'utilizzo delle protezioni tecnologiche, ma incentivano una forma di tutela privata basata sulle medesime tecniche, distorcendo il bilanciamento degli interessi

alla base dei diritti sulle nuove opere dell'ingegno. Questo controllo consentito dalle nuove tecnologie ha un forte potere di condizionamento della fruizione dell'informazione e va ad intaccare importanti diritti, tra cui il diritto alla privacy, in quanto questi strumenti di controllo divengono sempre più invasivi. Esempio a riguardo il caso della Sony, in merito all'utilizzo di un software catalogabile come "Rootkit", che ha suscitato forti polemiche sull'utilizzo dei DRM. Questo software, utilizzato dalla Sony per proteggere i propri CD musicali dalle copie illegali, comportava in realtà seri problemi di sicurezza in quanto creava una falla nei sistemi di protezione dei PC dei singoli utenti.

Da queste vicende emerge l'importanza della conservazione anche in ambito digitale di limiti al diritto d'autore pensati per facilitare e assicurare la diffusione della conoscenza e lo sviluppo di opere scientifiche o artistiche.

È necessario quindi che gli ordinamenti giuridici contemplino e disciplinino tali limiti, riconoscendone l'imperatività anche in ambito digitale. Non si può pensare che la tutela tecnologica possa sostituire la tutela normativa, in quanto le tecnologie non sono in grado di incorporare l'elasticità e la forza innovativa di un principio giuridico. Non si può negare che il diritto d'autore del mondo digitale sia radicalmente diverso da quello del mondo non digitale, ma il tradizionale assetto rappresenta un importante modello di riferimento sul quale costruire le nuove regole e le nuove categorie di riferimento.

Il mondo digitale non rappresenta, inoltre, solo nuove minacce di possibili violazioni del diritto d'autore, ma apre le porte a nuove forme di creatività e a nuovi modelli di produzione, distribuzione e rielaborazione dell'informazione, più congeniali al mezzo Internet. Basti pensare al progetto delle Licenze di Creative Commons, che, sotto la dicitura "alcuni diritti riservati", propongono una soluzione intermedia, tra quella che attribuisce tutti i diritti all'autore in un'ottica di monopolio esclusivo, e

quella invece del pubblico dominio, consentendo all'autore la scelta di destinare al pubblico dominio le creazioni dell'ingegno, o di mantenere il diritto d'autore su di esse, e contemporaneamente garantirne il libero utilizzo per determinati scopi e a determinate condizioni.

Grazie ad Internet si aprono nuove possibilità di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, nuove forme di distribuzione delle opere che utilizzano proprio le architetture Peer to Peer per la condivisione di file, tutelando gli interessi degli autori mediante meccanismi alternativi basati sulla introduzione di un basso canone volontario mensile che autorizzi a scaricare materiale protetto da copyright; o basate sull'impiego di una tassa sull'accesso ai servizi Internet e sui supporti di memorizzazione di contenuti protetti.

Recentemente è stata abbattuta anche l'ultima barriera che vedeva l'impossibilità del download di materiale protetto che fosse allo stesso tempo "legale e gratuito". Progetti come l'innovativo "Qtrax" e "Downlovers" hanno dimostrato che questo è possibile, proponendo un modello che consente agli utenti di "scaricare" liberamente e gratuitamente file musicali, finanziando il servizio attraverso i profitti della pubblicità che poi verranno divisi con le case discografiche musicali.

La rivoluzione digitale porta necessariamente ad una riconsiderazione del diritto d'autore, che deve fare i conti oggi con una complessità che caratterizza il mondo contemporaneo, in cui gli interessi in gioco non sono più esclusivamente economici, ma ad essere interessati sono diritti fondamentali quali il diritto alla privacy, o la delicata questione dell'autotutela.

Nel mondo digitale vi è una sorta di pluralismo giuridico: le norme statali spesso si confrontano e a volte si scontrano con quelle dettate dal potere tecnologico, ma questo non deve portare a sancire il ruolo subalterno delle regole giuridiche, poiché bisogna sicuramente guardare alla tecnologia digitale e alle potenzialità di quest'ultima per meglio comprenderne le

problematiche, ma occorre contestualizzarla secondo categorie giuridiche, che consentano il giusto equilibrio degli interessi in gioco, ormai molteplici, alla base dei diritti sulle opere dell'ingegno.

La tutela dei diritti d'autore non può mirare esclusivamente ad estendere in ampiezza e durata l'esclusiva che li sostanzia, se il prezzo che questo comporta è la compressione di libertà fondamentali dell'individuo.

Riporto un breve passo tratto all'opera "Free culture" del giurista americano Lawrence Lessing, che sintetizza al meglio questo pensiero:

“Una cultura libera non è priva di proprietà: non è una cultura in cui gli artisti non vengono ricompensati. Una cultura senza proprietà, in cui i creatori non ricevono un compenso, è anarchia, non libertà. E io non intendo promuovere l'anarchia. Al contrario, la cultura libera che difendo (...) è in equilibrio tra anarchia e controllo. La cultura libera, al pari del libero mercato, è colma di proprietà. Trabocca di norme sulla proprietà e di contratti che vengono applicati dallo stato. Ma proprio come il libero mercato si corrompe se la proprietà diventa feudale, anche una cultura libera può essere danneggiata dall'estremismo nei diritti di proprietà che la definiscono.”